itetf-19/06/2025-0004595 - Allegato Utente 1 (A01)

FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA TRENTINO

INFORMATICONUIL
18 giugno 2025

FORMAZIONE OBBLIGATORIA SICUREZZA

L'ETERNO RITORNO DELL'IDENTICO

COME CONTINUARE A VIOLARE GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

Nuove segnalazioni giungono ai nostri uffici circa la programmazione dei corsi obbligatori sulla sicurezza calendarizzati in periodi di sospensione delle attività didattiche o al termine della attività didattiche, con l'imposizione che questa attività formativa sia considerata aggiuntiva, per alcuni "malcapitati".
Un esempio tra tutti: l'Istituto Comprensivo di Cembra, formazione obbligatoria posta ad impegni scolastici terminati, con docenti che non hanno più obbligo di servizio alcuno.

Sia immediatamente chiara una cosa: la UIL e la UIL Scuola si battono a che vi siano ambienti di lavoro salubri, a che le persone possano / debbano lavorare in sicurezza, a che siano rispettati gli obblighi sulla "formazione sicurezza" per tutte le lavoratrici e i lavoratori.
Il punto di contestazione è un altro: a Scuola si vogliono obbligare le persone (i docenti in particolare) ad effettuare l'attività formativa obbligatoria **fuori dall'orario di servizio.**

Siamo intervenuti formalmente su Assessore e Dirigente generale del Dipartimento affinché siano rispettate la normativa vigente e le disposizioni contrattuali relative agli obblighi di servizio. Su questo si è pronunciato più volte anche il Tribunale di Trento.

Due cose si debbono ricordare.

a. Norma di Legge. D.Lgs 81/2008

L'articolo 37 è interamente dedicato alla formazione obbligatoria dei lavoratori e dei loro rappresentanti. Il comma 12 indica in maniera chiarissima come la formazione si svolga "*durante l'orario di lavoro"*.

b. Norma di Contratto. CCPL docenti della Scuola a carattere statale

Vi sono diversi articoli che si soffermano sugli obblighi di servizio, in particolare l'articolo 25 (18 o 24 ore di servizio didattico settimanale) e l'articolo 26 [fino a 80 ore + 40 ore provinciali + 70 ore di recupero (per le Superiori)].

In buona sostanza: è di palmare evidenza come la formazione obbligatoria dei lavoratori, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, debba essere calendarizzata **in sostituzione di attività lavorativa** precedentemente programmata.
Sicuramente non in periodo di sospensione delle attività didattiche o, addirittura, al termine delle attività didattiche. In ogni caso, periodi che non vedono la programmazione di attività di servizio.

È evidente che per la UIL Scuola sarà d'obbligo chiedere il riconoscimento economico di quanto indebitamente richiesto, imposto a recupero.
CHIEDIAMO a tutti i colleghi, ai quali non è stato concesso recupero orario per le attività formative eccedenti l'orario di servizio, di segnalarcelo prontamente. Sarà nostro compito **avviare ricorso gratuito**, per i nostri associati, volto a ripristinare il rispetto della legge e del contratto vigente.